REGOLAMENTO (CEE) N. 1378/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1986

che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 585/86 della Commissione (2) ha fissato il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna per il latte e i prodotti lattiero-caseari, applicabili a decorrere dal 1° marzo 1986;

considerando che, in conformità dell'articolo 98, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo la differenza tra i prezzi applicabili in Spagna al 1° marzo 1986 e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte in Spagna durante il periodo rappresentativo viene ridotta progressivamente in modo che sia uguale alla metà della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento; che è opportuno determinare gli importi compensativi adesione applicabili a decorrere dall'inizio della nuova campagna lattiera (12 maggio 1986);

considerando che la misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili fino al termine della campagna lattiera 1986/1987 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, nonché negli scambi tra la Spagna e i paesi terzi, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il latte e i prodotti lattiero-caseari ivi menzionati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.
(2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 35.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Importi compensativi adesione applicabili negli scambi della Spagna

(Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione da parte della Spagna, salvo indicazione contraria)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati (esclusi il latte e la crema di latte di capra o di pecora) :	
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :	
	I. Iogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :	
	— siero di latte	—
	— altri, aventi tenore in peso di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 0,6 %	1,51
	— superiore a 0,6 %	(1)
	II. altri :	(1)
	B. altri	(1)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :	
	A. senza aggiunta di zuccheri :	
	I. Siero di latte	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1,5 %, destinati all'alimentazione umana (2)	63,84
	— superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 29 %	57,87
	— superiore a 29 % ed inferiore o uguale a 45 %	54,17
	— superiore a 45 %	45,17
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 11 %	23,04
	— superiore a 11 %	(3)
	B. con aggiunta di zuccheri :	
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :	
	a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 %	0,5787 per kg (4)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1,5 %, destinati all'alimentazione umana (2)	0,6384 per kg (4)
	— superiore a 1,5 % ed inferiore a 29 %	0,5787 per kg (4)
	— superiore a 29 % ed inferiore a 45 %	0,5417 per kg (4)
	— superiore a 45 %	0,4517 per kg (4)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 9,5 %	17,85 (5)
	— superiore a 9,5	(6)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
04.03	Burro :	
	avente tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore a 80 %	0,4252 (7)
	— uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	34,02
	— superiore a 82 % e inferiore o uguale a 84 %	34,87
	— superiore a 84 %	0,4252 (7)
04.04	Formaggi e latticini :	
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere	40,01
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	26,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere :	
	— Roquefort	—
	— altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	19,61
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :	
	— nella cui fabbricazione non sono stati impiegati formaggi diversi dall'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger ») condizionati per la vendita al minuto ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %	40,01
	— altri	73,30
	E. altri :	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa :	
	ex a) inferiore o pari al 47 % :	
	— Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Sardo e Grana Padano	—
	— altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	53,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % :	
	1. Cheddar	73,30
	ex 2. altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	46,80
	c) superiore a 72 % (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	40,00
	II. altri :	
	a) grattugiati o in polvere	53,00
	b) altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	44,00
17.02	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :	
	II. altri (non contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro)	14,17

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
21.07	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :	
	I. di lattosio	14,17
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	ex B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio, o malto-destrina :	
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	— (8)
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	— (8)
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	—

Note

(1) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

— un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,015108 ECU.

(2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 o del regolamento (CEE) n. 3714/84 o da quelli importati in Spagna sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76.

(3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

— un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU.

(4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :

— dell'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, e

— di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :

— dell'importo indicato, e

— di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

— un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU ;

— un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(7) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.

(8) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale :

— per i prodotti della sottovoce 23.07 I b) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,16 ;

— per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,50.

Questi importi sono concessi all'esportazione verso la Spagna dallo stato membro esportatore o riscossi all'importazione in provenienza dalla Spagna dallo stato membro importatore.

N.B. : Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti :

— il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC ;

— all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra ».